

**SCHEMA DI ACCORDO QUADRO CON UN OPERATORE
ECONOMICO PER LA FORNITURA DI SUTURATRICI
MECCANICHE E TROCAR - NUMERO GARA: LOTTO _____ CIG
N. _____**

TRA

AUSL DELLA ROMAGNA (di seguito nominata, anche “committente”) C.F. e P.I. 02483810392, in persona di Orietta Versari, C.F. VRSRTT63L42D704T, che agisce in nome e per conto dell’Azienda USL della Romagna ed interviene nel presente atto, nella sua qualità di Direttore ad interim dell’U.O. Programmazione e Acquisti di beni e servizi, in virtù delle attribuzioni proprie per la sottoscrizione dei contratti per l’acquisizione di beni e servizi, conferite con Deliberazione del Direttore Generale dell’Ausl della Romagna n. 209 del 30/06/2021 di attribuzione dell’incarico di direzione *pro-tempore ad interim* dell’U.O. Programmazione e Acquisti Beni e Servizi con i poteri conferiti ai Direttori apicali come esplicitati nella Deliberazione dal Direttore Generale dell’Ausl della Romagna n. 424 del 14/11/2018 ad oggetto “Modalità di delega degli atti a rilevanza giuridica interna ed esterna di competenza delle articolazioni organizzative aziendali: definizione delle competenze gestionali assegnate alle Unità Operative” - ed alla deliberazione n. 342 del 20/09/2018 ad oggetto “Tipologie degli atti a rilevanza giuridica interna ed esterna di competenza delle articolazioni organizzative aziendali” e s.m.i.

E

_____, sede legale in _____, via _____, iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di _____ al n. _____, P. IVA _____, in persona dell'amministratore delegato _____ C.F. _____ (di seguito nominata, per brevità, anche "Fornitore");

PREMESSO che

- con determinazione n. del della Azienda UsI della Romagna è stata indetta una procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro con un operatore economico per la fornitura di SUTURATRICI MECCANICHE E TROCAR per le esigenze dell'Azienda USL della Romagna e per le Aziende afferenti all'Area Vasta Emilia Nord ed all'Area Vasta Emilia Centro - valore economico complessivo stimato, comprensivo delle opzioni € 16.696.324,80 IVA esclusa”;
- la procedura prevede, ai sensi dell'art.54 del D.Lgs. 50/2016, la stipula di accordi quadro (AQ), da parte di ogni Amministrazione Sanitaria, per ogni lotto, con l'O.E. aggiudicatario, senza la fissazione esatta delle quantità (art. 3, c. 1 iii, D.Lgs. 50/20016), le quali verranno determinate nell'ambito dei contratti applicativi (CA) in ragione delle effettive necessità;
- in esito all'espletamento della suddetta procedura, con determinazione n. del della Azienda UsI della Romagna è stata disposta l'aggiudicazione della gara e l'affidamento della fornitura;

- per ogni lotto oggetto del presente contratto, ciascuna Amministrazione Sanitaria procederà alla stipula dei contratti di Accordo Quadro e dei relativi contratti applicativi secondo quanto definito all'articolo 5 del disciplinare di gara, entro il limite del tetto massimo di spesa di ciascun lotto;
- l'obbligo del fornitore di prestare quanto oggetto del presente accordo quadro è disciplinato nei modi e nelle forme previsti da tutta la documentazione di gara;
- il fornitore dichiara che quanto risulta dal presente contratto, dal bando di gara, dal disciplinare di gara, dal capitolato e dagli allegati, dalla determinazione di aggiudicazione, dal verbale della commissione giudicatrice, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;
- nei confronti del fornitore sono state esperite positivamente le verifiche concernenti le dichiarazioni presentate in sede di gara, in particolare per i requisiti di cui all'art.80 del D.Lgs.n.50/2016, fermo restando che l'efficacia del presente contratto è comunque sottoposto a condizione risolutiva, nel caso di esito negativo delle verifiche da parte delle autorità competenti per quanto riguarda il requisito di cui all'art.80 comma 2 del D.Lgs.n.50/2016;
- il fornitore è in possesso di adeguata polizza con primario Assicuratore, a copertura del rischio da responsabilità civile in ordine allo svolgimento di tutte le attività oggetto del presente contratto e si

impegna a mantenerla in vigore per tutta la durata del contratto.

Tutto ciò premesso, tra le parti come sopra costituite e rappresentate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 – Valore giuridico delle premesse e degli allegati

Quanto in premessa, unitamente agli allegati e a tutti i documenti richiamati nella presente scrittura, agli atti dell'U.O. Programmazione e Acquisti di beni e servizi dell'Azienda UsI della Romagna, costituisce, per espressa volontà dei contraenti, che riconoscono e dichiarano di ben conoscere, parte essenziale ed integrante del presente contratto.

Articolo 2 – Oggetto e finalità dell'accordo quadro

Il presente accordo quadro disciplina, ai sensi dell'art.54 del D.Lgs. 50/2016, la fornitura di suturatrici meccaniche e trocar per le esigenze dell'Azienda USL della Romagna, e per le Aziende afferenti all'Area Vasta Emilia Nord e Area Vasta Emilia Centro, suddiviso in 3 lotti, secondo quanto specificato nel prospetto di aggiudicazione, nelle offerte e nelle precisazioni tecniche definite in sede di valutazione della Commissione Giudicatrice.

Con il presente accordo la stazione appaltante affida all'appaltatore, che accetta, le predette prestazioni, alle condizioni contenute nel presente accordo e negli atti ivi richiamati e s'impegna fin d'ora ad eseguirle. L'appaltatore non avrà nulla a pretendere in relazione al presente Accordo Quadro fintantoché l'azienda USL non darà esecuzione ai Contratti Applicativi.

Articolo 3 - Norme regolatrici e disciplina applicabile

La fornitura oggetto del presente contratto è regolata in via gradata:

- a) dalle clausole del presente contratto e dagli allegati ivi richiamati, dal capitolato tecnico, dall'offerta tecnica e dall'offerta economica, dalle precisazioni tecniche definite in sede di valutazione tecnica, dal documento "INFORMATIVA" - redatto ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs 81/2008, documenti tutti che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il fornitore relativamente ai beni e alle prestazioni contrattuali;
- b) dalle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 50/2016 e successive integrazioni e modificazioni e comunque dalle norme di settore in materia di appalti pubblici;
- c) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle clausole e dalle disposizioni delle fonti soprarichiamate.

In caso di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nel capitolato tecnico e suoi allegati e quanto dichiarato nell'offerta tecnica, prevarrà quanto contenuto nel capitolato tecnico e suoi allegati, fatto comunque salvo il caso in cui l'offerta tecnica contenga, a giudizio dell'Amministrazione, previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel capitolato tecnico e suoi allegati.

Le clausole del presente contratto sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi, migliorative per il

fornitore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

Il Fornitore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia comprese quelle che potessero essere emanate in corso di contratto.

Articolo 4 - Notifiche e comunicazioni

Le notifiche e le comunicazioni relative ai termini per gli adempimenti contrattuali ed a qualsiasi altro elemento o circostanza cui è necessario dare data certa vanno effettuate a mezzo PEC.

Articolo 5 – Durata e opzioni

Il presente accordo quadro ha una durata di 4 anni (48 mesi) a decorrere dalla data di stipula dello stesso, così come previsto all'art. 4 del Disciplinare di gara, fatti salvi i casi di recesso o di risoluzione previsti nel presente contratto, nel bando/disciplinare di gara e/o dalla normativa di legge in materia.

La durata del presente contratto può essere modificata, alle medesime condizioni, per il tempo stimato necessario allo svolgimento delle procedure di gara ed alla stipulazione del nuovo contratto, nel rispetto dei termini e adempimenti di legge, non oltre il limite massimo del valore complessivo dell'appalto. Al fine di evitare soluzioni di continuità nella presente fornitura, stante l'interesse pubblico essenziale della stessa, il fornitore deve eseguire l'appalto fino all'effettivo subentro del nuovo fornitore anche oltre il termine di cui sopra. Il fornitore espressamente accetta che l'esercizio

discrezionale del diritto di proroga da parte dell'Azienda USL costituisce un obbligo all'esecuzione del contratto alle stesse condizioni di aggiudicazione, nessuna esclusa.

I CA devono essere stipulati nel corso della decorrenza temporale di ciascun AQ, ma la loro esecuzione potrà anche eccedere la durata massima dell'AQ. L'appaltatore si impegna nel corso di vigenza di C.A., eccedenti la durata dell'AQ, ad eseguire le prestazioni senza pretendere alcun corrispettivo e/o onere aggiuntivo.

La Committente si riserva il diritto di esercitare l'opzione di incremento della fornitura o di acquisto da listino di prodotti analoghi, così come disciplinata al successivo articolo 11, alle medesime condizioni di aggiudicazione, fino al 20% in più dell'importo complessivo indicato a base d'asta per ciascun lotto, così come definito all'articolo 4 del Disciplinare di gara, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 106, comma 1 lett. a) del Codice.

Articolo 6 –Quantità e valore economico dell'accordo quadro

Il presente accordo quadro non prevede la fissazione esatta delle quantità (art. 3, c. 1 lett. iii D.Lgs. 50/20016), le quali verranno determinate nell'ambito dei contratti applicativi in ragione delle effettive necessità fino all'importo massimo posto a base d'asta per singolo lotto, così come definito all'articolo 5 del Disciplinare di gara. Il valore economico complessivo stimato del presente accordo quadro (48 mesi), comprensivo delle opzioni, è pari a €..... iva esclusa. La stazione appaltante non assume

alcun impegno in ordine al raggiungimento dell'importo pieno dell'accordo quadro che è meramente presuntivo e rilevante ai soli fini informativi/amministrativi.

Articolo 7 – Contratti applicativi

L'affidamento delle prestazioni oggetto del presente AQ avviene esclusivamente mediante contratti applicativi con i singoli Operatori Economici aggiudicatari. Ai fini del presente appalto, per CA deve di norma intendersi lo "strumento" negoziale (di secondo livello) attraverso il quale è data esecuzione agli AQ, e da cui conseguono i singoli ordini di intervento/di fornitura (di terzo livello) emessi dalla SA sino a concorrenza del valore economico nominale del CA. Nel corso della durata dell'AQ, la stazione appaltante potrà stipulare al bisogno contratti applicativi con gli O.E. aggiudicatari con riferimento ad un determinato importo economico di volta in volta stabilito, e comunque entro il limite del tetto massimo dell'importo dell'accordo quadro.

Articolo 8 – Condizioni generali di fornitura e limitazioni di responsabilità

Il fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto, negli atti e documenti in esso richiamati.

Le prestazioni contrattuali devono necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel capitolato tecnico ovvero nell'offerta tecnica, presentata dal fornitore se migliorativa e dalle precisazioni tecniche definite in

sede di valutazione tecnica.

In ogni caso, il fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula del presente atto.

Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Azienda USL da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla sottoscrizione del contratto, restano ad esclusivo carico del fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale, ed il fornitore non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti dell'Azienda sanitaria.

In adempimento agli obblighi normativi derivanti dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., si dà atto che il fornitore, in fase di presentazione dell'offerta, ha sottoscritto per accettazione l'INFORMATIVA che diviene parte integrante del presente contratto, che descrive i rischi specifici dell'AUSL della Romagna e le regole generali di comportamento da adottarsi negli ambienti dell'Azienda medesima. Inoltre, ove dovuto, sono analizzate le interferenze attese ed indicate le relative misure di prevenzione e protezione atte ad eliminare e/o ridurre i rischi da interferenza. Nel caso fossero ravvisate criticità o

interferenze non preventivamente considerate, sia dall'AUSL sia dal Fornitore, il documento dovrà essere riformulato con le specifiche integrazioni.

Il Committente, in fase di espletamento del contratto, ha facoltà di controllare, in base alla propria organizzazione, la puntuale osservanza delle misure di prevenzione e protezione definite. In caso di non osservanza delle regole stabilite il Committente potrà imporre al Fornitore la temporanea sospensione dell'attività in corso fino all'avvenuto adeguamento.

L'Azienda USL è esonerata da ogni responsabilità per i danni, gli infortuni o altri eventi pregiudizievoli che, per causa non imputabile alla stessa, avesse a subire il personale della ditta aggiudicataria nell'esecuzione delle forniture, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compensato e compreso nel corrispettivo del contratto.

Il Fornitore risponde altresì dei danni alle persone o alle cose che avessero a derivare per fatti ascrivibili allo stesso o ai suoi dipendenti nell'esecuzione della fornitura tenendo perciò sollevata ed indenne l'AUSL da qualsiasi azione che a riguardo le venisse mossa.

Articolo 9 – Condizioni specifiche di fornitura: Modalità di consegna - Aggiornamento tecnologico

Il fornitore si impegna ad eseguire la fornitura secondo le modalità indicate specificamente agli artt. 4, 5, 6, 7, 8 del capitolato tecnico, che si intendono qui integralmente trascritte.

Articolo 10 – Corrispettivo della fornitura

L'importo complessivo della fornitura in oggetto per il periodo di vigenza contrattuale di 48 mesi e al netto delle opzioni è pari a Euro (IVA esclusa), alle condizioni e ai prezzi riportati nell'offerta economica sottoscritta in sede di presentazione offerta dall'operatore economico aggiudicatario, agli atti dell'U.O. Programmazione e Acquisti di beni e servizi.

I prezzi unitari indicati nell'offerta economica - sulla cui base è conseguita l'aggiudicazione – restano, come già stabilito, invariati per tutta la durata del contratto e delle opzioni, da parte della Committente. Anche in ragione di quanto sopra, il prezzo di aggiudicazione è ritenuto congruo, ciascuno per quanto di sua competenza, dall'Azienda USL della Romagna e dal Fornitore. Fatta salva l'applicazione di quanto stabilito nel Codice dei Contratti Pubblici.

I prezzi offerti sono intesi franco di ogni spesa (ivi incluso trasporto, imballo, spese doganali, scarico, ecc.) per merce allocata nei magazzini di consegna. Sono altresì a carico dell'aggiudicatario tutte le spese, oneri e quant'altro sia conseguente a responsabilità civile o risarcitoria verso terzi derivante o comunque riferibile alla fornitura.

Articolo 11 – Acquisti su listino

La ditta aggiudicataria è tenuta a fornire, su richiesta del committente, i prodotti inseriti nel listino presentato in sede di gara e corredato dai relativi codici e prezzi cui applicare la medesima percentuale di sconto unica indicata nell'offerta economica.

Articolo 12 – Forma dell’ordine e del documento di trasporto - Fatturazione – Pagamenti

Ordini e documenti di trasporto

In applicazione:

- della Delibera di Giunta n. 287/2015 con cui la Regione Emilia-Romagna ha stabilito che, a partire 31/01/2016, le aziende sanitarie regionali e i propri fornitori sono tenuti a emettere/ricevere ordini e documenti di trasporto in modalità elettronica, sulla base dello standard Europeo PEPPOL (Pan European Public Procurement On Line);
- del Decreto del Ministero delle Finanze del 7/12/2018 che prevede che a partire dall'1/10/2019, per tutte le aziende sanitarie nazionali, se viene effettuato l'invio ai fornitori di un ordine esso avvenga obbligatoriamente in formato elettronico tramite il sistema nazionale "NSO - Nodo Smistamento Ordini", pena l'impossibilità di effettuare la liquidazione delle fatture emesse a seguito di ordini non elettronici;

gli Operatori Economici, devono attivarsi per gestire lo scambio dei documenti del ciclo degli acquisti (ordini / documenti di trasporto e altri eventuali documenti assimilabili) secondo le modalità adottate dalle Aziende sanitarie della Regione Emilia-Romagna, in linea con quanto previsto dalle specifiche tecniche nazionali e sono tenuti, a dotarsi del cosiddetto ID PEPPOL e a comunicarlo alla A.U.S.L. prima della stipula del contratto d'appalto.

Qualora dovessero avvenire modifiche alle suddette modalità di

12

gestione dei documenti contabili in argomento, queste saranno prontamente comunicate al fornitore, che dovrà immediatamente adeguarsi alle nuove direttive impartite senza oneri per l'Azienda USL.

Fatturazione

Tutte le fatture emesse e i documenti contabili (come, ad esempio, i documenti di trasporto) per l'Azienda Usl della Romagna devono essere intestati a:

Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna

Sede Legale e Operativa: via De Gasperi, 8 – 48121 Ravenna (RA)

Codice fiscale e partita IVA: 02483810392.

Le fatture devono indicare i seguenti elementi: numero dell'ordine aziendale; dettaglio fornitura/servizio prestato; codice CIG; inoltre le fatture relative ai dispositivi medici, così come previsto dalla Circolare Ministeriale n. 7435 del 17/03/2020, dovranno riportare le seguenti indicazioni già contenute nell'ordine NSO: Tipo D.M., numero di repertorio, conto CE/SP identificato dall'Azienda Sanitaria.

Le fatture devono essere trasmesse all'AUSL della Romagna esclusivamente in formato elettronico, attraverso il sistema di interscambio (SDI). Il codice univoco ufficio per il ricevimento delle fatture è il seguente: 0L06J9.

Al fine di potere procedere alla corretta registrazione e liquidazione delle fatture, è indispensabile che le stesse – per l'Azienda Usl della Romagna - siano tenute distinte con riferimento agli ordini effettuati dalle quattro sedi operative di Forlì, Cesena, Rimini e Ravenna.

Il mancato rispetto delle disposizioni non consentirà il regolare pagamento delle fatture, che saranno restituite al fornitore stesso.

Qualora la modalità di fatturazione dovesse variare in corso di esecuzione del contratto, questa sarà prontamente comunicata e il fornitore dovrà immediatamente adeguarsi alle nuove direttive impartite.

Pagamenti

I pagamenti delle fatture avverranno entro 60 gg dalla data di ricevimento della fattura, previa la verifica di conformità.

Ai sensi dell'art. 4 comma 6 del D. Lgs. 231/2002, per i beni ed i servizi, la verifica di conformità avverrà entro 30 gg dalla data di invio dei documenti che comprovino la consegna della merce o la prestazione del servizio. Tali documenti sono rappresentati dal Documento di Trasporto o altro documento di viaggio a norma di legge.

In nessun caso, ivi compresi eventuali ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il fornitore può sospendere l'esecuzione del contratto, ferme restando le tutele accordate dagli artt. 3 e 6 D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231. Qualora il fornitore si renda inadempiente a tale obbligo, resta facoltà dell'AUSL risolvere il contratto mediante unilaterale dichiarazione comunicata con lettera inviata a mezzo PEC o raccomandata AR, con conseguente addebito di tutti i danni subiti e subendi.

L'Azienda USL della Romagna (Codice Fiscale e Partita IVA 02483810392) rientra nel regime di cui all'art. 17-ter D.P.R. 633/72,

così come modificato dalla Legge 190/2014 (split payment). Pertanto, tutte le fatture relative alla fornitura di beni e servizi devono essere emesse nel rispetto delle nuove disposizioni previste dalla citata normativa. Nella fattura deve essere inserita l'annotazione "SCISSIONE DEI PAGAMENTI", così come disposto dall'art. 2 del decreto MEF del 23/01/2015. L'Azienda USL della Romagna provvede al pagamento della fattura al fornitore al netto dell'IVA, procedendo successivamente al versamento all'erario dell'IVA esposta in fattura.

Articolo 13 - Cessione del contratto e dei crediti

È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente contratto, a pena di nullità delle cessioni stesse, salvo quanto previsto dall'art. 106 comma 1 lett. d) n. 2 del D.Lgs 50/2016.

È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti della fornitura senza specifica autorizzazione da parte dell'Amministrazione Contraente debitrice, salvo quanto previsto dall'art. 106 comma 13 del D.Lgs. 50/2016.

Anche la cessione di credito soggiace alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m.i..

In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, l'Azienda Sanitaria Contraente ha facoltà di dichiarare risolto il contratto, per quanto di rispettiva ragione.

Articolo 14 - Tracciabilità dei flussi finanziari

Il Fornitore, nell'esecuzione della fornitura, dovrà impegnarsi ad adempiere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della L. 13/8/2010, n.

136 e s.m.i. e dagli artt. 6 e 7 del D.L. n. 187 del 12/11/2010, convertito con modificazioni nella Legge 17.12.2010 n. 217, in tema di tracciabilità dei flussi finanziari; dovrà, in particolare, utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi esclusivamente presso banche o presso la Società Poste Italiane S.p.a, dedicati, anche in via non esclusiva, a tutti i movimenti finanziari ed a tutte le transazioni relativi al servizio in oggetto, che devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati sono stati comunicati a quest'Azienda USL, come sono stati comunicati le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvederanno, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Il mancato utilizzo, da parte del fornitore del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto relativo al servizio in contesto, con incameramento della cauzione definitiva.

Il Fornitore è altresì obbligato ad informare l'Azienda USL della Romagna e la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente, in merito ad eventuali inadempimenti della propria controparte (subappaltatore e/o subcontraente) agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, nonché della conseguente risoluzione del rapporto contrattuale prevista, come da comma 8 art.

3 L. 136 del 13.8.2010.

Il Fornitore s’impegna inoltre ad inserire, a pena di nullità assoluta, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alla fornitura aggiudicata, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari. Al fine della verifica di tale adempimento ed in ottemperanza a quanto disposto dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici con propria determinazione è fatto obbligo al fornitore di trasmettere alla stazione appaltante copia conforme all’originale di tali contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alla fornitura oggetto della presente gara.

A norma della Determinazione ANAC n. 556 del 31.05.2017 “*Determinazione n. 4 del 07 luglio 2011 recante: Linee Guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136. Aggiornata al decreto legislativo 19 aprile 2017 n. 56*” si riporta il codice CIG di riferimento:

CIG PADRE

Al fine dell’adempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari in ogni documento fiscale (fatture), nonché in ogni bonifico bancario o postale o in ogni altro strumento di incasso o pagamento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, deve essere riportato, in relazione a ciascuna transazione finanziaria

legata ai prodotti aggiudicati di cui al presente appalto, il **CIG DERIVATO** (o CIG figlio) acquisito all'atto della stipula di ogni contratto applicativo.

In caso di aggiudicazione ad imprese raggruppate in RTI ciascun componente dell'RTI è tenuto ad osservare in proprio e nei rapporti con eventuali subcontraenti, gli obblighi derivanti dalla L. n. 136/2010 e s.m.i., anche al fine di non interrompere la concatenazione dei flussi tracciati tra stazione appaltante e singoli subcontraenti. Pertanto la mandataria dovrà rispettare nei pagamenti effettuati verso le mandanti le clausole di tracciabilità che andranno altresì inserite nel contratto di mandato. Le medesime condizioni valgono in relazione ai Consorzi di cui all'art. 45 c.2 lett. d) del D.Lgs. 50/2016.

Articolo 15 – Cauzione definitiva

Il fornitore, a titolo di cauzione definitiva, con le modalità, gli importi e per gli effetti stabiliti dalle disposizioni di legge, presta garanzia di tutti impegni assunti, dell'esatto e corretto adempimento, nonché di tutte le obbligazioni e di ogni altro onere o obbligo derivanti dal presente contratto, mediante polizza fideiussoria n..... emessa in data da di importo complessivo pari ad Euro (.....).

In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l'Azienda Sanitaria, fermo restando quanto previsto nell'articolo "Penali", ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione.

Qualora l'ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte dell'Azienda Sanitaria.

La suddetta garanzia cessa, quindi è svincolata previa deduzione di eventuali crediti o penali dell'Azienda Sanitaria, solo a scadenza del contratto e a seguito di verifica di regolare esecuzione del medesimo.

Articolo 16 – Trasparenza e Amministrazione aperta

Il Fornitore con la sottoscrizione del contratto e del “patto di integrità”, già sottoscritto in fase di presentazione dell'offerta e che costituisce parte integrante del presente documento:

1. si impegna a rispettare, ove compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici, D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici”.
2. si impegna a rispettare, ove compatibili, i vincoli imposti dal “Codice di comportamento dell'Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna”, approvato con deliberazione del Direttore Generale AUSL della Romagna n.209 del 30/05/2018. A tal fine, la stazione appaltante precisa che detto Codice di comportamento è pubblicato sul sito internet aziendale www.auslromagna.it - sezione “Amministrazione trasparente”, da cui può essere liberamente consultato e scaricato;
3. riconosce che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per

la stipula del contratto;

4. riconosce di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altre utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la stipula del contratto;

5. si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro, regali o altre utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

Qualora non risulti conforme al vero quanto indicato ai precedenti punti, ovvero l'appaltatore non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del contratto, lo stesso si intende risolto di diritto *inter partes* ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c.e dell'art. 2, c. 3, D.P.R. 62/2013, per fatto e colpa dell'appaltatore, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Articolo 17 – Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

2. Il Fornitore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri

dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi ed Integrativi di Lavoro applicabili alla data di stipula del presente Contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

3. Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i su-indicati Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

4. Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto.

5. Il Fornitore si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 Cod. Civ., a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto del contratto.

6. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 30 commi 5 e 6 del D.lgs. n. 50 del 2016, a salvaguardia dell'adempienza contributiva e retributiva.

Articolo 18 – Riservatezza e Trattamento dei dati

Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano attraverso le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza; di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di

non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della fornitura.

Il Fornitore è responsabile della puntuale osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Azienda Sanitaria ha facoltà di dichiarare risolto di diritto, il contratto, fermo restando che il Fornitore è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

Il trattamento dei dati da parte del Fornitore deve rispondere all'attuale normativa sul trattamento dei dati sensibili: Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 (GDPR) e al D.Lgs. 10/08/2018 n.101.

Eventuali modifiche / adeguamenti che dovessero rendersi necessari in seguito a dettati legislativi emanati durante il periodo di validità del contratto rientrano fra gli oneri di adeguamento del "prodotto" a carico del fornitore.

Il Committente, oltre ai trattamenti effettuati in ottemperanza ad obblighi di legge, esegue i trattamenti dei dati necessari alla esecuzione del contratto.

I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza previste dall'art. 32 Regolamento UE/2016/679.

Articolo 19 – Inadempienze e penalità

Relativamente alle inadempienze e penalità si fa espresso rinvio a quanto previsto dal capitolato tecnico, in particolare all'art. 9 che qui si intende integralmente trascritto, e dalla documentazione di gara.

Articolo 20 – Clausola risolutiva espressa, Risoluzione per inadempimento e recesso

Relativamente alla clausola risolutiva espressa, alla risoluzione per inadempimento e al recesso si fa espresso rinvio a quanto previsto dal capitolato tecnico, in particolare all'art. 10 che qui si intende integralmente trascritto, e dalla documentazione di gara.

Articolo 21 Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa

Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso quanto dell'Amministrazione e/o di terzi, in virtù dei servizi oggetto del contratto, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

Il Fornitore, inoltre, attesta di essere in possesso di un'adeguata polizza assicurativa a beneficio anche dell'Azienda Sanitaria e dei terzi, per l'intera durata del presente contratto, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività oggetto del presente contratto. In particolare, detta polizza tiene indenne l'Azienda Sanitaria, ivi compresi i suoi dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi

danno il Fornitore possa arrecare alla stessa Ausl ai suoi dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell'esecuzione di tutte le attività di cui al presente accordo quadro. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale, di validità della fornitura, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, l'accordo quadro ed ogni singolo contratto applicativo si risolvono di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Articolo 22 Subappalto

Si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016.

Articolo 23 Direttore dell'esecuzione (DEC) e Responsabile della fornitura

In armonia alle esigenze aziendali di qualità e di buona gestione, al fine di consentire il corretto svolgimento dell'appalto, l'Azienda designa ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. 50/2016 il Sig_____ (tel. _____ mail _____) quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto che, in particolare, coordina tutti i ruoli coinvolti nell'esecuzione del contratto, è l'interfaccia decisionale con il contraente per conto del committente, comunica al RUP le eventuali inadempienze nell'espletamento della fornitura/servizio anche al fine di pianificare gli interventi giuridico-amministrativi necessari.

Il Fornitore individua il Sig_____ responsabile

della fornitura, con capacità di rappresentarlo nei confronti dell'AUSL della Romagna. I dati di contatto del responsabile della fornitura sono i seguenti: tel_____e-mail_____.

Articolo 24 - Oneri fiscali e spese contrattuali

Il presente Contratto viene stipulato nella forma della scrittura privata con firma digitale. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relativi al Contratto ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, ecc. ad eccezione di quelle che fanno carico all'Amministrazione Contraente per legge.

Articolo 25 - Foro competente

Per ogni controversia derivante dal rapporto di fornitura, le parti espressamente concordano di eleggere quale Foro esclusivo e non concorrente con quelli ordinari previsti dalla legge, il Foro di Ravenna.

Articolo 26 - Clausola finale

Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente Atto non può aver luogo e non può essere provata che mediante Atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole dell'accordo quadro e/o dei singoli contratti applicativi non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro

complesso.

Con il presente Atto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non viene sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi, quali ad esempio i contratti applicativi, e sopravvive ai detti CA continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti le previsioni del presente Atto prevalgono su quelle degli Atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogatoria delle parti manifestata per iscritto.

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale.

PER L'AZIENDA USL DELLA ROMAGNA

Il Direttore ad interim U.O. Programmazione e Acquisti di beni e servizi – Orietta Versari

Sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. 82/05 e s.m.i.

PER IL FORNITORE

_____ per la ditta _____

Sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. 82/05 e s.m.i

CLAUSOLE VESSATORIE

Il sig. _____ in qualità di
_____ della ditta _____ dichiara di

avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 codice civile, dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere

particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: 3) Norme regolatrici e disciplina applicabile; 5) Durata e opzioni; 6) Quantità e valore economico del contratto; 8) Condizioni generali di fornitura e limitazioni di responsabilità; 9) Condizioni specifiche di fornitura, Modalità di consegna, Aggiornamento tecnologico; 11) Acquisti su listino; 12) Forma dell'ordine e del documento di trasporto - Fatturazione e pagamenti; 15) Cauzione definitiva; 18) Riservatezza e Trattamento dei dati; 19) Inadempienze e penalità; 20) Clausola risolutiva espressa, risoluzione per inadempimento e recesso; 21) Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa; 22) Subappalto; 24) Oneri fiscali e spese contrattuali; 25) Foro competente

PER LA DITTA _____

SIG. _____

Sottoscritto con firma digitale

bollo assolto virtualmente secondo le modalità individuate dalla let. a) dell'art. 3 D.P.R. 26/10/1972 n. 642